

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanze del 29 dicembre 2020  
(1 BvQ 152/20), in merito alla nuova normativa sulla sicurezza sul posto di  
lavoro e sul divieto di personale esterno nelle aziende di lavorazione della carne**

12/01/2021

Il Tribunale costituzionale federale ha respinto diverse istanze cautelari volte a bloccare provvisoriamente l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, di alcune previsioni della legge per il miglioramento dell'attuazione di misure nel settore della sicurezza sul lavoro (legge sul controllo della salute e della sicurezza sul lavoro), promulgata il 30 dicembre 2020. In particolare, le istanze riguardavano la nuova disposizione che, a partire dal 1° gennaio, vieta alle aziende dell'industria della carne di ricorrere a personale esterno sulla base di contratti di appalto nei settori della macellazione, del sezionamento e della lavorazione della carne nei loro stabilimenti. Per la gestione di uno stabilimento viene vietata una relativa cooperazione *in loco*. Inoltre, l'impiego di personale esterno per svolgere lavoro interinale è consentito a partire dal 1° aprile 2021 fino al 1° aprile 2024 solo a condizioni particolari e verrà, successivamente, del tutto vietato in questo settore.

Le istanze sono state presentate: da una persona singola che è impiegata da un imprenditore che contrae contratti di appalto con l'industria della carne, da diversi imprenditori che hanno concluso contratti di appalto con i mattatoi e da una società di lavoro interinale, che operano principalmente o esclusivamente in questo settore, e da diverse piccole-medie imprese dell'industria della carne a conduzione familiare, che si avvalgono principalmente di personale esterno. I ricorrenti sostenevano che avrebbero subito gravi svantaggi, a cui sarebbe stato difficile o impossibile porre rimedio, se il divieto dell'utilizzo del personale esterno prevista dalla nuova legge fosse entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Il Tribunale costituzionale non ha però condiviso tale posizione. Ha ritenuto alcune istanze già in parte inammissibili perché non era stato sufficientemente dimostrato che l'attesa dell'esito del giudizio principale sui ricorsi costituzionali avrebbe comportato gravi svantaggi, difficilmente reversibili o addirittura irreversibili. Nella misura in cui fossero adottati svantaggi gravi, le istanze, ad avviso del *Bundesverfassungsgericht*, non potevano comunque essere accolte nel merito poiché gli interessi dei ricorrenti non prevalevano chiaramente sugli obiettivi del legislatore. In parte, anche i ricorsi costituzionali principali, nella specie quelli delle imprese a conduzione familiare, ancora da sollevare sarebbero fin dall'inizio stati inammissibili perché non avrebbero soddisfatto i requisiti della sussidiarietà, visto che la questione se i nuovi divieti si applichino o meno alle loro attività ovvero della loro estensione nell'ambiente dell'industria della lavorazione della carne doveva e poteva prima essere chiarita dai tribunali di merito.

*Maria Theresia Roerig*